



COMUNE DI NULVI

(PROVINCIA DI SASSARI)

Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi

(Allegato alla Deliberazione di C.C. n_____ del 6 Giugno 2017)

INDICE GENERALE

CAPO I – Norme Generali

Art. 1 - Principi Generali.....	4
Art. 2 – Oggetto e finalità.....	4
Art. 3 – Uso e classificazione impianti	4

CAPO II – Criteri e modalità per l’uso degli impianti sportivi

Art. 4 – Gestione degli impianti sportivi.....	5
Art. 5 – Modalità di gestione.....	5

CAPO III impianti a Gestione Diretta – Concessione in uso

Art. 6 – Tipologia di concessione	5
Art. 7 – Soggetti aventi diritto alla concessione	5
Art. 8 – Modalità di presentazione delle domande di concessione in uso	5
Art. 9 – Priorità di scelta delle concessioni.....	6
Art. 10 – Concessione delle strutture sportive annesse alle scuole.....	7
Art. 11 – Contenuto dell’istanza	7
Art. 12 – Norme di accesso e responsabilità	7
Art. 13 – Convenzione e consegna degli impianti.....	8
Art. 14 – Tariffe o canoni.....	8
Art. 15 – Doveri e obblighi del concessionario.....	8
Art. 16 – Sanzioni.....	9
Art. 17 – Obblighi del Comune concedente	9
Art. 18 – Utilizzo per manifestazioni culturali.....	10
Art. 19 – Riprese televisive	10
Art. 20 – Decadenza della concessione.....	10

CAPO IV Impianti a gestione indiretta - Concessioni in gestione

Art. 21 – Modalità per l’affidamento a privati della gestione degli impianti sportivi comunali	10
Art. 22 – Concessione in gestione di impianti senza rilevanza economica.....	11
Art. 23 – Concessione in gestione di impianti a rilevanza economica.....	13
Art. 24 – Affidamento della gestione degli impianti a soggetti partecipati o controllati dall’Amministrazione...	14

CAPO V Norme di interesse comune per gli impianti a gestione diretta ed indiretta

Art. 25 – Contabilità e rendiconto.....	15
Art. 26 – Cauzione.....	15
Art. 27 – Migliorie	15
Art. 28 – Concessione di costruzione, completamento e gestione	15
Art. 29 – Servizi accessori.....	16
Art. 30 – Revoca della concessione	16
Art. 31 – Riserva sullo sfruttamento pubblicitario.....	16
Art. 32 – Divieto di sub concessione.....	16
Art. 33 – Risarcimento danni	16
Art. 34 – Vigilanza e custodia impianti.....	17
Art. 35 – Vigilanza durante le manifestazioni.....	17
Art. 36 – Polizze assicurative.....	17

CAPO VI Tariffe

Art. 37 – Determinazione delle tariffe	17
Art. 38 – Uso gratuito per uso scolastico	18
Art. 39 – Contenzioso.....	18
Art. 40 – Rilascio copie.....	18
Art. 41 – Responsabilità e custodia di valori o effetti d’uso.....	18
Art. 42 – Disposizioni finali	18
Art. 43 – Abrogazione ed entrata in vigore.....	18

CAPO I - Norme generali

Art. 1 Principi generali

Il Comune di Nulvi, consapevole del valore dello sport quale strumento di aggregazione sociale e di prevenzione del disagio soprattutto giovanile, promuove e favorisce la pratica di tutti gli sport da parte dei propri cittadini, con particolare attenzione alle giovani generazioni e riconosce alle Associazioni sportive un importante ruolo nell'incentivare e diffondere la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.

Art. 2 Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero ad uso pubblico del Comune di Nulvi.

Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa finalizzata al pieno soddisfacimento degli interessi generali della collettività.

Art. 3 Uso e classificazione impianti

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 18 Marzo 1996, è definito impianto sportivo l'insieme di uno o più spazi destinati all'attività sportiva, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive.

Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento sono destinati all'uso e gestione delle Federazioni CONI, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società sportive iscritte all'albo Comunale, delle Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali. L'utilizzo è inoltre destinato, alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture.

Gli impianti sportivi comunali fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune di Nulvi ai sensi dell'art.826, ultimo comma, del codice civile e sono i seguenti:

Quantità	Impianto
Complesso sportivo Corso Vittorio Emanuele	
1	Campo di Calcio in erba sintetica con annessi spogliatoi e tribune coperte
1	Pista di atletica adiacente il campo in erba sintetica
1	Campo da Tennis in sintetico
1	Campo da basket in cemento
1	Palazzetto dello sport con campo polivalente coperto
1	Locale ad uso allenamento al coperto sotto le tribune del campo calcio
1	Campo di calcetto in sintetico con annessi spogliatoi
1	Campo di calcio ad otto con annessi locali bagno e di deposito
Palestre scolastiche	
1	Palestra scolastica annessa alla Scuola Media di Via Sassari

Si precisa che i predetti sono gli impianti sportivi esistenti al momento della redazione del presente regolamento e che, in ogni caso, l'applicazione delle norme qui contenute troverà applicazione anche per gli impianti sportivi realizzati dal Comune successivamente.

CAPO II - Criteri e modalità per l'uso degli impianti sportivi

Art. 4

Gestione degli impianti sportivi

La gestione degli impianti sportivi deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

Il Comune di Nulvi gestisce direttamente o tramite affidamento in concessione e/o appalto a terzi gli impianti sportivi, nel rispetto delle indicazioni e delle procedure contenute nel presente regolamento.

Art. 5

Modalità di gestione

Le tipologie di gestione degli impianti sportivi sono le seguenti:

- a) Gestione diretta con concessione in uso per l'esercizio della pratica sportiva;
- b) Gestione indiretta con concessione o appalto di servizi per la gestione degli impianti.

CAPO III - Impianti a Gestione Diretta – Concessione in uso

Art. 6

Tipologia di concessione

Gli impianti sportivi comunali gestiti direttamente dal Comune, possono essere dati in concessione d'uso per le seguenti tipologie di manifestazioni:

- 1- manifestazioni sportive;
- 2- attività sportive annuali e/o temporanee (allenamenti, campionati, corsi etc);
- 3- manifestazioni diverse (spettacoli, mostre, convegni);

Le manifestazioni di cui ai punti 1 e 2 hanno la precedenza su quelle di cui al punto 3, che dovranno essere espressamente autorizzate dal Responsabile del Settore.

Art. 7

Soggetti aventi diritto alla concessione

Possono fruire della concessione in uso degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale:

- o Le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni Sportive riconosciute dal CONI, che svolgono attività amatoriale e/o agonistica partecipando ai campionati delle discipline praticate;
- o Le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad uno o più Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono regolare attività sportiva;
- o Le Scuole di ogni ordine e grado;
- o Le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva;
- o Tutte le altre Società/Associazioni sportive svolgenti attività comprovate dalla Federazione di appartenenza;

Gli impianti sportivi comunali, in applicazione delle finalità di legge (D.Lgs n.267/2000) e statutarie del Comune come ente territoriale, sono concessi in via preferenziale alle Associazioni/Società Sportive aventi sede nel Comune di Nulvi e ivi operanti.

In caso di eventuale disponibilità residua di spazi e/o orari, gli impianti potranno essere concessi anche ad Associazioni/Società non aventi sede nel Comune di Nulvi che operano attivamente nel territorio comunale ovvero con le quali il Comune instaura un rapporto di collaborazione in base alle norme del presente regolamento.

E' ammessa inoltre la concessione in uso a terzi (Enti pubblici e privati ed operatori economici in genere) per lo svolgimento delle attività e/o manifestazioni previste in particolare al precedente art.6, c.1, n.3).

Condizione essenziale per ottenere la concessione da parte delle Associazioni/Società sportive aventi sede legale a Nulvi è essere iscritte all'Albo Comunale istituito ai sensi dell'art. 10 della L.R. 17/99.

Art. 8

Modalità di presentazione delle domande di concessione in uso

1. Le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale devono, pervenire, tramite Protocollo Generale, all'Ufficio competente in materia di Sport del Comune di Nulvi.
2. Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'attività sportiva per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate:
 - a) Entro il **10 Luglio** di ogni anno, pena il non accoglimento dell'istanza, per le domande finalizzate ad ottenere autorizzazioni riferite a periodi superiori a 30 giorni o relative all'intera annata sportiva;
 - b) Almeno **20 giorni prima** di ogni iniziativa, qualora l'impianto sia richiesto per lo svolgimento di manifestazioni o tornei di breve durata (comunque inferiore a 30 giorni) o per lo svolgimento di qualsiasi altra attività (iniziative ricreative e amatoriali, saggi, convegni) compatibile con la destinazione d'uso degli impianti.
3. Le concessioni sono rilasciate con atto del competente Responsabile del Settore, come individuato in base all'organizzazione comunale, e non possono avere durata superiore ad un'intera stagione agonistica.
4. Nel caso di uso concomitante da parte di diversi soggetti aventi diritto, i calendari di utilizzo degli impianti gestiti direttamente dal Comune verranno concordati e definiti nell'ambito di apposita riunione della Commissione comunale allo Sport, se costituita ai sensi della LR n.17/99, o, in caso contrario, tra i rappresentati del Comune e i rappresentanti delle Associazioni/Società richiedenti, entro la fine di agosto e l'inizio di settembre di ogni anno. Il calendario definitivo è approvato dal competente Responsabile e reso noto agli utenti entro il 30 settembre di ciascun anno, fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati nei casi in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni medesimi. In tal caso, si provvede a comunicare tempestivamente all'interessato le variazioni.
5. Nessuna concessione può essere rilasciata dal Comune di Nulvi a favore di soggetti che siano privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento o che abbiano presentato l'istanza fuori del termine stabilito, salvo che sia accertata la validità dell'iniziativa da parte della Giunta e la richiesta sia riferita a spazi e orari residui e per periodi limitati.
6. I concessionari degli impianti sportivi sono tenuti alla sottoscrizione di apposita convenzione disciplinante i rapporti Comune/Associazione sulla base dello schema approvato con atto della Giunta comunale.

Art. 9

Priorità di scelta delle concessioni

1. Il Responsabile del Settore, in presenza di più domande di concessione relative ad un medesimo impianto e qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste, predispone il calendario di cui all'art. 8, comma 4 del presente regolamento assegnando gli impianti, secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) Le Scuole di ogni ordine e grado;
 - 2) Le Associazioni/Società sportive che partecipano ai campionati delle Federazioni Sportive/Discipline Sportive Associate;
 - 3) Le Associazioni/Società sportive che svolgono attività amatoriale;
 - 4) Le federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;
2. Gli spazi per le Associazioni/Società Sportive di cui al punto 2° sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità:
- 1) Le Associazioni/Società che partecipano ai campionati delle Federazioni Sportive e Discipline Sportive Associate riconosciute dal C.O.N.I., tenendo conto del livello dei campionati;
 - 2) Le Associazioni/Società con il maggior numero di tesserati;
 - 3) Le Associazioni/Società con data anteriore di affiliazione alle Federazioni Sportive/Discipline Sportive Associate/Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal C.O.N.I.

Art. 10

Concessione delle strutture sportive annesse alle scuole

1. Il Comune dispone la concessione delle strutture sportive annesse alle Scuole di proprietà comunale, limitatamente alle ore e agli spazi liberi da impegni o necessità della Scuola, previa stipulazione di apposito protocollo di intesa disciplinante i rapporti tra l'amministrazione e istituzione scolastica.
2. Le domande di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici devono essere presentate dagli interessati al Comune di Nulvi – Ufficio competente in materia di Sport entro il **10 Luglio** di ogni anno, per attività prolungate nel tempo da attuarsi secondo un programma predeterminabile; per esigenze occasionali la richiesta deve essere presentata con un preavviso di almeno 20 giorni alla data di utilizzazione dei locali.
3. Il Comune di Nulvi dispone l'utilizzo degli impianti, sentita la Scuola, mediante atto di concessione inviato ai richiedenti e al Dirigente Scolastico.
4. Le concessioni di utilizzo dei locali possono avere una durata massima di un anno, ferma restando la possibilità di sospensione o revoca, su richiesta motivata del Dirigente Scolastico, per far fronte alle esigenze delle attività scolastiche o parascolastiche.

Art. 11

Contenuto dell'istanza

1. Al fine del rilascio delle concessioni di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10, gli aventi diritto devono produrre una sola domanda nella quale devono essere indicati gli impianti richiesti.
2. La domanda deve contenere:
 - a) L'indicazione dei requisiti posseduti dai richiedenti e l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
 - b) L'esatta indicazione dell'attività da svolgere;
 - c) I giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
 - d) Il numero degli utenti che frequenteranno l'impianto;

Art. 12

Norme di accesso e responsabilità

1. Le Scuole, gli Enti, le Associazioni/Società sportive e comunque tutti i soggetti autorizzati all'utilizzo degli impianti sono responsabili della disciplina e del comportamento dei rispettivi iscritti e delle persone che per essi si dovessero introdurre negli stessi.

2. Gli iscritti alle associazioni concessionarie e gli studenti non possono accedere agli impianti se non accompagnati da un dirigente, da un allenatore o da un insegnante.
3. Il personale del Comune, a tal fine autorizzato, ha libero accesso in ogni orario agli impianti sportivi ed, in orario extrascolastico, alle palestre annesse alle scuole ed ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto e dell'attività che si svolge.
4. L'eventuale installazione da parte del concessionario di attrezzature di qualsiasi tipo, che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività all'interno degli impianti, deve essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, previo parere dell'Ufficio Tecnico comunale o se del caso, della Commissione Provinciale di vigilanza, da richiedersi a cura e spese del concessionario medesimo. I relativi montaggi e smontaggi debbono avvenire nei tempi indicati nell'atto di concessione e comunque nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono quella considerata.
5. Gli indumenti non possono essere depositati o comunque lasciati nei locali degli impianti al termine delle attività. Gli attrezzi mobili di proprietà del Concessionario possono invece essere depositati e lasciati in spazi appositi, ove individuabili, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti; in ogni caso l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi ed effetti personali.

Art. 13

Convenzione e consegna degli impianti

Successivamente all'affidamento in concessione il Comune stipulerà apposita convenzione di gestione, conformemente alle eventuali prescrizioni impartite e sulla base del relativo schema approvato dalla Giunta Comunale e allegando le planimetrie degli impianti concessi.

Al momento della consegna e riconsegna dell'impianto verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale che conterrà lo stato di consistenza della struttura, compresi i beni mobili.

Art. 14

Tariffe, canoni e garanzie

Per l'uso degli impianti sportivi comunali gestiti dal Comune e concessi in uso, dovrà essere depositata una cauzione/fideiussione a garanzia di eventuali danni alla struttura e per la copertura RCT degli addetti, pubblico e delle persone che vi accedono. A titolo di compartecipazione ai costi di gestione e manutenzione delle strutture sportive, deve essere altresì versata una tariffa oraria di utilizzo.

L'importo minimo della/e cauzione/i o garanzie, il costo orario di utilizzo, le eventuali riduzioni, esenzioni e le modalità di riscossione sono stabiliti per le diverse strutture con deliberazione di Giunta Comunale e secondo le tariffe stabilite ai sensi del successivo art 37.

L'Amministrazione Comunale potrà altresì disporre, ove lo ritenga opportuno, eventuali esenzioni per manifestazioni di particolare interesse o con forte ricaduta di immagine e di pubblicità sul Comune.

L'Amministrazione Comunale, qualora lo ritenga più appropriato o conveniente e per singoli impianti, potrà stipulare a proprio carico le garanzie per RCT e danni alle strutture. In tal caso i relativi costi saranno considerati nella determinazione della tariffa di accesso agli impianti.

Art. 15

Doveri e obblighi del concessionario

Il concessionario dovrà:

- utilizzare l'impianto esclusivamente per le finalità per cui è stato concesso, nel rispetto delle norme di igiene sicurezza previste dalla normativa vigente;
- usufruire delle strutture assegnate nel pieno rispetto delle giornate e degli orari indicati nell'atto di concessione;
- versare al Comune quanto dovuto (quote orarie di utilizzo e cauzioni a garanzia di eventuali danni) nei termini e con le modalità che verranno stabiliti con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale;
- garantire custodia e vigilanza durante il periodo di concessione, onde evitare qualsiasi danno all'impianto e alle attrezzature in dotazione allo stesso;
- garantire pulizia e manutenzione ordinaria degli impianti, dei beni mobili/attrezzature in dotazione e delle strutture e/o aree verdi annesse, assumendo a proprio carico le spese per tali adempimenti;
- garantire la presenza, durante l'utilizzo degli impianti, di un dirigente responsabile o comunque di un referente il cui nominativo e recapito dovranno essere comunicati per iscritto al competente ufficio;
- non installare attrezzi fissi che riducano la disponibilità di spazio nelle strutture, salvo specifica autorizzazione da parte del Comune;
- non procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi, senza il consenso scritto del Comune;
- non può, ad alcun titolo, distruggere le attrezzature oggetto della concessione e deve comunicare al Comune le sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione;
- restituire alla scadenza, l'impianto concesso e le attrezzature in esso contenute, nelle condizioni di assegnazione iniziale;
- in riferimento alle manifestazioni programmate, effettuare le comunicazioni previste alle autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche e a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico;
- qualora le iniziative da svolgersi all'interno dell'impianto, prevedano l'accesso del pubblico, il concessionario dovrà darne preventiva comunicazione al Comune e, sotto la propria responsabilità, dovrà acquisire pareri e nulla osta delle Commissioni competenti per le strutture di spettacolo. Sono a carico dell'utilizzatore eventuali spese SIAE e qualsiasi altro onere legato alla manifestazione programmata;
- sarà cura del concessionario verificare che il numero degli atleti e/o spettatori, non superi quello determinato per singolo impianto dall'Amministrazione e, per le manifestazioni extra sportive, quello fissato dalle autorità competenti;
- segnalare tempestivamente e per iscritto agli uffici competenti del Comune eventuali guasti, malfunzionamento o danni agli impianti che richiedano interventi di manutenzione straordinaria e che possano dar luogo ad inconvenienti o pericoli a carico degli utilizzatori;
- permettere ai tecnici, ai funzionari e in generale al personale incaricato dal Comune le visite periodiche che gli stessi riterranno di effettuare;
- assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, alle attrezzature e alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento degli stessi derivanti dall'uso delle strutture;
- sollevare il Comune e anche l'autorità scolastica (in caso di palestre scolastiche) da ogni responsabilità amministrativa, civile penale per danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel corso della propria attività sportiva all'interno delle strutture in utilizzo;
- a contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati, a copertura di eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento delle attività sportive negli impianti comunali. Tale documentazione dovrà essere esibita qualora il competente ufficio comunale ne faccia richiesta per eventuali verifiche;

- a munirsi di specifica polizza assicurativa in occasione di manifestazioni, a copertura di danni che potrebbero verificarsi durante le stesse, sia agli interessati sia a terzi ammessi agli impianti, sia agli impianti stessi. Tale documentazione dovrà essere esibita qualora il competente ufficio comunale ne faccia richiesta per eventuali verifiche;

Art. 16 **Sanzioni**

La trasgressione alle norme riportate negli articoli di cui al presente regolamento e di quelle, eventualmente emanate dall'Amministrazione Comunale per un miglior funzionamento degli impianti, comporterà delle sanzioni, secondo la gravità e le conseguenze della trasgressione, nei termini e con le modalità che verranno stabiliti con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

Nei casi in cui si riscontri il permanere delle inadempienze già formalmente contestate, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo la variazione d'uso dell'impianto rispetto alla originaria destinazione d'uso, mancata effettuazione della manutenzione ordinaria, mancata effettuazione servizio di pulizia, mancato rispetto della custodia, mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle norme vigenti, mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari relative all'esercizio dei servizi connessi all'attività sportiva, l'Amministrazione Comunale, attraverso un provvedimento dirigenziale provvederà all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00;
- sanzioni amministrative accessorie di sospensione e/o revoca della concessione d'uso, secondo la gravità, le conseguenze e la reiterazione della trasgressione, salva ogni ulteriore azione a tutela del Comune.

Contro le sanzioni comminate è ammesso ricorso al Sindaco che si esprimerà entro quarantacinque giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 17 **Obblighi del Comune concedente**

Il Comune, tramite gli uffici competenti, ha il compito di vigilare sul corretto uso degli impianti, locali annessi, pertinenze e attrezzature in dotazione agli stessi.

Nel caso siano rilevati danni attribuibili al concessionario, il Comune procederà a richiedere il risarcimento in base a quanto previsto dal presente regolamento. Inoltre, in caso si rilevi che le Associazioni/Società che utilizzano gli impianti comunali, tenute alla manutenzione ordinaria, non abbiano provveduto all'effettuazione della stessa, effettuerà tali interventi di manutenzione e potrà richiedere alle Società/Associazioni inadempienti il pagamento delle relative spese.

Sono a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti. Nel caso l'Amministrazione Comunale disponga l'esecuzione di interventi straordinari presso le strutture sportive, potrà ordinare la sospensione delle attività presso gli impianti interessati agli interventi.

Art. 18 **Utilizzo per manifestazioni culturali**

L'Amministrazione Comunale potrà utilizzare gratuitamente gli impianti per lo svolgimento di manifestazioni culturali e sociali, sia organizzate direttamente dalla stessa che da terzi, con modalità e orari da concordare.

In caso l'evento si svolga durante il periodo di utilizzo degli impianti da parte delle Società/Associazioni, l'utilizzo dovrà essere concordato e pianificato con le stesse che dovranno ricevere un preavviso di almeno dieci giorni.

I terzi autorizzati dall'Amministrazione Comunale ad organizzare manifestazioni culturali e sociali dovranno essere in possesso di regolare permesso SIAE, se occorrente, e in genere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia.

L'Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere agli organizzatori delle iniziative una cauzione o polizza fidejussoria a garanzia di eventuali danni che potrebbero essere arrecati alle strutture. Inoltre, in base alla tipologia dell'evento e alle eventuali ricadute economiche dirette e indirette a favore del richiedente, potrà stabilire la concessione a titolo gratuito o a titolo oneroso.

Art. 19

Riprese televisive

Nel caso in cui le manifestazioni siano soggette a riprese televisive o radiotrasmissioni ed il concessionario riscuota dei diritti, l'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di maggiorare le quote previste nel tariffario.

Art. 20

Decadenza della concessione

Il concessionario decade dalla concessione e può perdere il diritto all'assegnazione degli impianti nella successiva annata sportiva quando si verificano una o più delle seguenti condizioni:

1. morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previste dal tariffario;
2. uso degli impianti in modo difforme a quanto previsto dal presente regolamento;
3. danneggiamenti agli impianti, strutture e attrezzature annesse, intenzionali o derivati da negligenza.

Nessun indennizzo, a nessun titolo, neppure quale rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati.

In caso di rinuncia agli spazi assegnati o di interruzione anticipata delle attività, i concessionari dovranno darne comunicazione scritta agli uffici comunali competenti. In mancanza di tale comunicazione, al concessionario continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti.

CAPO IV - Impianti a gestione indiretta – Concessione di servizi e concessioni in gestione

Art. 21

Modalità per l'affidamento a privati della gestione degli impianti sportivi comunali

1. L'amministrazione Comunale valuta l'opportunità di concedere la gestione degli impianti sportivi a terzi nei casi in cui gli oneri, per la gestione diretta e la manutenzione degli impianti sportivi e per i servizi necessari alla migliore organizzazione degli stessi, siano tali da non assicurare il rispetto dei criteri di economicità e efficienza ai quali l'amministrazione deve uniformare la propria attività.
2. Gli impianti sportivi di proprietà comunale aventi rilevanza economica possono essere oggetto di "concessione di servizi" ai sensi dell'art.3,c.1, lett.vv) del D.Lgs n.50/2016 il cui affidamento, come peraltro previsto dall'art.164,c.2, deve essere effettuato con riferimento alle parti I e II del D.Lgs n.50 stesso, per quanto compatibili, con assunzione, da parte del concessionario, del rischio operativo legato alla gestione del servizio.
3. Gli impianti sportivi con rilevanza economica sono quelli la cui gestione è remunerativa e quindi sono in grado di produrre profitto. Ne sono invece privi quegli impianti che non hanno queste caratteristiche e la cui gestione va garantita e/o assistita dal Comune. La redditività di un impianto sportivo va valutata, caso per caso, dalla Giunta comunale con

- riferimento alla tipologia e grandezza dell'impianto, al bacino d'utenza, all'attività sportiva praticata, ai costi e modalità della gestione possibile ed alle tariffe da praticare all'utenza.
4. Gli impianti sportivi privi di rilevanza economica, quando non sono gestiti direttamente dal Comune come al precedente Capo III, possono essere gestiti in affidamento a terzi mediante "appalto di servizi"(servizio svolto per conto dell'amministrazione ed in assenza di rischio operativo) ai sensi della disciplina prevista dal Codice dei contratti(D.Lgs n.50/2016) per gli appalti dei servizi sociali di cui al Tit.VI, Sez.IV e ferma restando la disciplina degli affidamenti sotto soglia di cui all'art.35 del codice stesso.
 5. La modalità di affidamento a terzi delle concessioni di servizi o, in caso di impianti privi di rilevanza economica, dell'appalto di servizi, è comunque disciplinata dal D. Lgs 50/2016. L'affidamento in concessione o in appalto di servizi può essere disposto in favore di:
 - a) Società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che abbiano significato radicamento territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione secondo quanto stabilito dal presente regolamento;
 - b) Soggetti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale;
 - c) Azienda speciale, società di capitali a partecipazione interamente pubblica, associazioni o fondazioni partecipate dall'Amministrazione, quando la stessa ritenga utile ed economico organizzare la gestione complessiva degli impianti sportivi secondo la configurazione delle attività riferibili agli stessi come servizio pubblico locale in una prospettiva unitaria o settoriale omogenea.
 6. L'affidamento in concessione o in appalto di servizi prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico del rischio operativo gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, a seconda dell'affidamento prescelto, introitando le tariffe approvate e/o stabilite dall'Amministrazione Comunale per l'uso di tali strutture.
 7. Resta ferma la possibilità che l'Amministrazione possa individuare altresì, sulla base di precise strategie programmatiche, anche percorsi che permettano la costruzione, completamento, realizzazione e la successiva gestione degli impianti da parte di qualificati soggetti terzi, anche con configurazione imprenditoriale, in base ad iniziative di valorizzazione delle capacità di investimento dei privati o alle forme di partenariato pubblico-privato previste dalla normativa vigente.
 8. Quando per ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale la concessione o la gestione è affidata a terzi essa potrà comprendere uno o più impianti o anche tutti gli impianti.
 9. Il Comune di Nulvi procede all'affidamento a terzi tramite procedure di selezione individuate a seconda della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, previste dal Codice dei contratti pubblici.
 10. Ai fini dell'individuazione della forma di gestione indiretta più appropriata, economica ed efficiente, sarà la Giunta Comunale, con proprio provvedimento e sulla base di idonea analisi economico-finanziaria, individuare gli impianti suscettibili di avere una rilevanza economica ed impianti sportivi che invece ne sono privi, in tutto o in parte.
 11. Nell'espletamento delle procedure selettive previste per l'affidamento in concessione o in appalto degli impianti sportivi oggetto del presente regolamento, dovranno essere rispettati i seguenti criteri generali:
 - a) Utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;

- b) Selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- c) Valutazione della convenienza economica dell'offerta da effettuarsi anche in base alla indicazione del canone minimo che si intende percepire e/o dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione.

Art. 22

Affidamento in appalto della gestione di impianti senza rilevanza economica

1. La gestione in appalto a terzi di impianti senza rilevanza economica, è affidata mediante procedura selettiva nel rispetto del D.Lgs n.50/2016, ad operatori economici qualificati, ivi comprese le società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, in possesso di partita IVA e iscritte all'Albo Comunale istituito ai sensi dell'art. 10 della L.R. 17/99, che perseguono finalità formative nell'ambito dello sport.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli impianti sportivi che per la loro struttura, per le attività particolari che si svolgono, per la destinazione d'uso e per la dimensione non sono in grado di produrre reddito e quindi necessitano dell'intervento, a sostegno della gestione, da parte del Comune.
3. La modalità di affidamento della gestione è, di norma, quello della procedura comparativa con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel bando di selezione potranno essere definiti elementi di valutazione nella scelta dei gestori degli impianti che tengano conto dei seguenti criteri:
 - Società che hanno sede, operatività o maggior bacino di utenza, nel territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo;
 - Società che svolgono nel territorio comunale da almeno un quinquennio, attività nel settore giovanile;
 - Società che dimostrino affidabilità economica, esperienza nella gestione di impianti sportivi e adeguata capacità di progettazione ai fini della valorizzazione delle strutture affidate;
 - Società che svolgono attività sportiva compatibile con quella praticabile nell'impianto;
 - Società che si avvalgono di personale qualificato;
 - Assenza di contenziosi con l'Amministrazione.
4. Ai fini della presentazione del progetto di gestione, il Comune verifica che lo statuto e/o l'atto costitutivo delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate, potenziali gestori dell'impianto, contengano le seguenti previsioni:
 - Assenza di finalità di lucro;
 - Democraticità della struttura;
 - Elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
 - Obbligo della redazione del bilancio di previsione e del rendiconto economico-finanziario.
5. La gestione degli impianti sportivi è di norma di durata triennale, rinnovabile una sola volta per un ulteriore triennio, in base ai criteri di rinnovo espressamente indicati nel bando di selezione.
6. Il gestore dovrà provvedere al regolare funzionamento nel tempo dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendone l'apertura/chiusura, la custodia, gli

- allestimenti/disallestimenti ove necessario, la pulizia, il controllo e vigilanza sugli accessi, la registrazione dell'utilizzo da parte degli assegnatari in uso stabiliti dal Comune di Nulvi, eventualmente segnalando all'Ufficio competente in materia di Sport difformità esistenti fra le assegnazioni disposte e gli usi da parte degli utenti.
7. Tutte le spese relative a detti incombeni sono conseguentemente a carico del gestore, le intestazioni e il pagamento delle diverse utenze e gli oneri di manutenzione ordinaria relativi all'impianto.
 8. Il gestore deve garantire l'accesso gratuito degli impianti alle scuole ai sensi del successivo art. 38 e adempiere ad ogni altra prescrizione inerente l'accesso o la concessione di agevolazioni tariffarie, previsto nel capitolato d'oneri dell'appalto e nei successivi provvedimenti del Comune.
 9. Al Gestore spettano:
 - a) L'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi assegnati allo stesso, con le modalità ed i vincoli previsti nel contratto di gestione;
 - b) L'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi, se previsto dal capitolato d'oneri;
 - c) L'eventuale gestione del punto di ristoro eventualmente previsto all'interno dell'impianto e se ciò sia stato previsto nel relativo capitolato d'oneri dell'appalto;
 - d) L'eventuale corrispettivo, a carico del Comune ed a sostegno della gestione, come risulterà quantificato in seguito alle procedure di selezione per la scelta del gestore;
 - e) L'utilizzo degli spazi comuni, di locali di servizio, dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto, con i vincoli e le limitazioni previste dal contratto di gestione;
 - f) Lo sfruttamento pubblicitario degli impianti, limitatamente agli spazi assegnati e qualora autorizzato nel rispetto della normativa vigente.
 10. L'utilizzo dell'impianto sportivo e delle sue pertinenze da parte del gestore è limitato al periodo considerato dalla procedura di assegnazione e con i vincoli e le limitazioni disposte nel relativo atto contrattuale;
 11. Il gestore può, nel corso della gestione, richiedere all'Ufficio Sport l'autorizzazione per lo svolgimento di attività di carattere ludico-ricreative compatibili con l'attività principale.
 12. Compete all'Amministrazione, valutato il carattere continuativo o ricorrente di tali richieste e gli eventuali incassi di tariffe, biglietti d'ingresso o altro genere di introiti, conseguenti all'attività in questione, autorizzare l'utilizzo previa riduzione del contributo eventualmente corrisposto, in misura proporzionale alla maggiore redditività della gestione.
 13. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite dal Comune, ai sensi delle disposizioni di cui al Capo VI del presente regolamento; il gestore non può subaffittare gli spazi ad esso assegnati dall'amministrazione, né autorizzare direttamente l'utilizzo di terzi negli spazi eventualmente liberi all'interno dell'impianto assegnato.
 14. Il gestore è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso e l'estratto del presente regolamento relativo alle norme di comportamento da adottare all'interno degli impianti sportivi comunali.

Art. 23

Concessione di servizi per la gestione di impianti a rilevanza economica

1. La concessione di servizi a terzi di impianti sportivi di rilevanza economica è affidata nel rispetto della procedura di evidenza pubblica secondo quanto previsto dall'art. 164 e seguenti del D. Lgs n.° 50/2016.
2. Possono partecipare alla procedura di concessione i seguenti soggetti:
 - Tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs 50/2016;

- Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
 - Le Società sportive e le associazioni sportive riconosciute dal CONI, in possesso di partita IVA ed iscritte al R.E.A. presso la Camera di Commercio.
3. L'amministrazione indice una selezione tra i soggetti di cui sopra quando debba procedere all'affidamento in concessione di:
 - a) Complessi di impianti sportivi, anche con differenti finalizzazioni tipiche, che richiedono una gestione unitaria e secondo standard operativi omogenei;
 - b) Singoli impianti sportivi con elevata complessità strutturale e gestionale.
 4. L'affidamento in concessione avviene secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile sulla base di elementi diversi, variabili a seconda dell'impianto e delle attività oggetto della gestione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche prestazionali e funzionali delle attività, i servizi complementari, il prezzo.
 5. Ai fini della loro valutazione, le proposte dei partecipanti alla procedura di selezione devono contenere:
 - a) Il piano gestionale dell'impianto, con riferimento alle attività sportive tipiche, a quelle manutentive, a quelle organizzative ed a quelle complementari (quadro organizzativo - prestazionale);
 - b) Il piano economico, comprensivo delle entrate e delle uscite preventivabili (budget);
 - c) L'ammontare dell'eventuale canone richiesto dal Comune in relazione all'utilizzo delle strutture.
 6. L'Amministrazione può altresì richiedere ai soggetti partecipanti alla procedura la formalizzazione di specifiche garanzie e comunque ogni ulteriore adempimento previsto dal D.Lgs n.50/2016 per tale tipologia di gara.
 7. Compete all'Amministrazione individuare, di volta in volta, i requisiti che gli affidatari devono possedere per dimostrare capacità operativa adeguata alle attività che si intendono realizzare negli impianti in questione.
 8. In tutti i casi, la determinazione dei requisiti individuati ai fini della selezione è finalizzata ad accertare la capacità a contrarre con l'Amministrazione, la solidità della situazione economica, la capacità tecnica e l'affidabilità organizzativa dei soggetti partecipanti alla procedura di selezione.
 9. Normalmente l'Amministrazione accerta il possesso dei requisiti individuati tenendo conto:
 - Per la capacità a contrarre, del rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti, anche senza configurazione imprenditoriale, che vogliano instaurare rapporti di natura contrattuale con Amministrazioni Pubbliche;
 - Per la solidità della situazione economica, di elementi illustrativi del bilancio e delle potenzialità di investimento, analizzabili anche mediante referenze bancarie;
 - Per la capacità tecnica, delle esperienze pregresse maturate nella gestione di impianti sportivi, valutabili anche in termini di analogia alle attività da affidare in gestione;
 - Per l'affidabilità organizzativa, dell'assetto complessivo del soggetto in relazione alle attività da realizzare, rilevabili anche mediante comparazione con la struttura operativa stabile del soggetto.
 10. Il rapporto tra l'Amministrazione e i concessionari così individuati, viene regolato da una convenzione, nella quale sono individuabili come elementi essenziali, oltre a quelli normalmente previsti per i contratti:
 - La garanzia della riserva di spazi per attività sportive e sociali promosse dalla Amministrazione;

- Le modalità di regolazione dei rapporti tra concessionario dell'impianto e gli altri soggetti che ne possono fruire mediante concessioni in uso rilasciate dall'Ufficio Sport in sede di bando assegnazioni;
 - La specificazione degli standard di servizio connessi alla gestione, coerenti con quelli stabiliti dall'Amministrazione;
 - Il quadro delle responsabilità e delle garanzie connesse alle attività di gestione degli impianti
11. Nello stesso atto potranno essere predeterminate le specifiche condizioni o clausole particolari da inserire nella convenzione, quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare attività senza vincoli tariffari fatta eccezione per le tariffe relative all'uso di impianti alla cui assegnazione abbia provveduto il Comune, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso per tutta la durata della convenzione, la concessione di servizio di bar/ristoro, di eventuali giochi e altra attività commerciale.
12. Il Concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe previste nel piano economico-gestionale presentato in sede di gara ed approvato dal Comune, fatti salvi gli eventuali aggiornamenti periodici, e gli ulteriori vincoli o integrazioni, previsti nell'atto di concessione.

Art. 24

Affidamento della gestione degli impianti a soggetti partecipati o controllati dall'Amministrazione

1. L'Amministrazione, secondo quanto stabilito dall'art. 21 può affidare la gestione degli impianti sportivi a:
 - a) Aziende speciali, anche consortili;
 - b) Società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Amministrazione stessa o gli enti pubblici che la controllano;
 - c) Ad associazioni e fondazioni da essa costituite o partecipate.
2. L'affidamento ai soggetti di cui al precedente comma 1, lett. c) può avvenire anche a favore di società costituite dall'Amministrazione per la gestione del patrimonio immobiliare che abbiano nel loro oggetto sociale la gestione di impianti sportivi.
3. Nei casi disciplinati dal precedente comma 1, i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti gestori sono regolati da appositi contratti di servizio, che devono prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

CAPO V – Norme di interesse comune per gli impianti a gestione diretta ed indiretta

Art. 25

Contabilità e rendiconto

1. Per gli impianti sportivi a gestione indiretta dati in concessione o in appalto, i concessionari o gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto distinto da attività istituzionale e attività commerciale.

2. Con cadenza annuale, il concessionario o il gestore dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo

Art. 26

Cauzione e garanzie

1. Chiunque ottenga l'uso degli impianti, sia per la gestione diretta che indiretta, dovrà versare al Comune di Nulvi o all'ente concessionario e/o gestore della struttura, un deposito cauzionale, determinato con apposito atto deliberativo e differenziato a seconda che l'uso sia occasionale o continuativo, anche tramite polizza fideiussoria, a garanzia di eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull'uso dell'impianto.
2. La cauzione sarà estinta alla scadenza della concessione e/o gestione e ad avvenuto controllo da parte degli organi comunali, attestante il buono stato di conservazione dell'impianto e l'insussistenza di rilievi sulla gestione.
3. L'importo della cauzione sarà commisurato al valore di ogni singolo impianto dato in concessione e/o gestione.

Art. 27

Migliorie

1. Il concessionario o il gestore potrà effettuare delle migliorie agli impianti a proprio carico, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.
2. Il Comune potrà eventualmente decidere di concorrere in tutto o in parte al cofinanziamento degli interventi di miglioramento.

Art. 28

Concessione di lavori per la costruzione e/o completamento e successiva gestione

1. Le modalità per la concessione a terzi della costruzione, ampliamento, completamento, messa a norma e della successiva gestione degli impianti sportivi, avviene secondo quanto previsto dall'art. 164 e seguenti del D. Lgs 50/20116 ovvero dall'art. 180 (partenariato pubblico-privato) e seguenti del medesimo decreto legislativo.
2. L'Amministrazione può far ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentano il coinvolgimento di qualificati soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione – ampliamento – completamento – messa a norma, con risorse proprie degli stessi, di impianti sportivi e per la gestione successiva degli stessi, quali:
 - a) Procedure di finanza di progetto (project financing);
 - b) Procedure di concessione di costruzione e gestione;
 - c) Altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partenariato pubblico privato.
3. In relazione alle procedure di cui al presente comma 1, l'Amministrazione può definire elementi regolativi che consentano ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale al sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle associazioni sportive.

Art. 29

Servizi accessori

- 1) E' fatto divieto a chiunque, di istituire o gestire all'interno degli impianti sportivi oggetto della concessione o negli spazi esterni di pertinenza, servizi di ristoro, bar, rivendita di

tabacchi, pubblicità o altri servizi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione.

- 2) In caso di accoglimento, il concessionario risponde solidamente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.
- 3) I gestori ed il personale addetto ai servizi accessori devono essere muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte dalla legge in materia.

Art. 30

Revoca della concessione

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nell'atto di concessione o nella convenzione e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti sportivi concessi, il Comune può revocare la concessione ovvero la convenzione, fermo restando l'obbligo del concessionario al risarcimento dei danni e senza possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.
2. Il Comune revoca, previa comunicazione scritta, le concessioni, ovvero non le rilascia ai concessionari o ai richiedenti che risultino morosi nel pagamento delle tariffe previste (salvo gravi e giustificati motivi da comunicare tempestivamente e che verranno eventualmente valutati dall'Amministrazione).
3. Il Comune ha inoltre facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico e manutentivo dell'impianto.

Art. 31

Riserva sullo sfruttamento pubblicitario

1. Lo sfruttamento pubblicitario degli impianti sportivi e degli spazi sportivi è riservato al Comune, che potrà farlo esercitare dal concessionario e/o gestore secondo le modalità e i criteri approvati dall'amministrazione nei relativi atti di gara.

Art. 32

Divieto di sub concessione

2. E' fatto divieto al concessionario di far subentrare nella concessione o a qualunque altro titolo persone o Enti di qualsiasi natura nella gestione degli impianti.
3. La concessione si intende risolta di pieno diritto qualora il concessionario ceda ad altri, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, la gestione dell'impianto e delle attività connesse. In caso di inosservanza del divieto di sub concessione o di cessione a qualsiasi titolo, salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale per la risoluzione del contratto, si darà corso, qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno, anche ad azioni di risarcimento per l'eventuale danno ulteriore.

Art. 33

Risarcimento danni

1. Il Comune di Nulvi è esonerato da ogni responsabilità civile e penale per i danni eventualmente causati, a cose o persone per violazione degli obblighi posti a carico del concessionario del presente regolamento, dal provvedimento di concessione e dalla normativa vigente in materia di sicurezza
2. Chi ottiene l'uso degli impianti sportivi, deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o

allenamenti ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

Art. 34

Vigilanza e custodia impianti

1. La Società sportiva convenzionata per la gestione degli impianti è tenuta a comunicare al Comune concedente il nominativo della persona designata a svolgere le funzioni di custode.
2. Qualora l'impianto richiesto non abbia un proprio custode, s'intende che il concessionario dell'impianto, se non ha segnalato tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti, ha accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.

Art. 35

Vigilanza durante le manifestazioni

1. Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.
2. Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano le società dovranno richiedere agli organismi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

Art. 36

Polizze assicurative

1. Il concessionario, il gestore o utilizzatore degli impianti sportivi stipula apposito contratto di assicurazione a garanzia dello stabile e degli impianti, nonché apposita polizza di assicurazione RCT che tuteli gli addetti, il pubblico e gli utilizzatori dell'impianto.
2. Dette polizze, da concordare con il Comune, saranno riconosciute idonee e accettate dall'organo competente prima della stipula della convenzione.
3. E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale, qualora lo ritenga più appropriato o conveniente e per singoli impianti, stipulare a proprio carico le garanzie per RCT e danni alle strutture. In tal caso i relativi costi saranno considerati nella determinazione della tariffa di accesso agli impianti.

CAPO V - Tariffe

Art. 37

Determinazione tariffe

1. Al fine di rendere attiva la pratica sportiva la gestione degli impianti dovrà avvenire secondo criteri di efficienza, funzionalità, qualità, economicità, partecipazione e trasparenza, nel rispetto degli indirizzi di promozione sportiva fissati dal Consiglio Comunale.
2. La Giunta Comunale, sentito l'Assessore allo Sport, su proposta del Responsabile del Servizio Sport, al fine di garantire la compartecipazione e la responsabilizzazione degli utenti alla gestione e manutenzione delle strutture, formula la politica tariffaria degli impianti sportivi comunali a gestione diretta e per quelli a gestione indiretta in appalto a terzi (impianti privi di rilevanza economica) definendo periodicamente le tariffe da applicare per ogni tipologia di sport esercitato e il limite massimo delle tariffe ed i criteri di rivalutazione delle stesse.

3. Le tariffe possono essere:
 - a) Orarie (ad es. gli allenamenti o le partite);
 - b) A prestazione (ad es. tornei, manifestazioni);
 - c) A percentuali sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. gare con pubblico pagante)
4. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono sempre consultabili presso gli uffici del Servizio Sport nonché sul sito internet del Comune di Nulvi.
5. La riscossione delle tariffe avviene nei modi e nei tempi stabiliti nel provvedimento di approvazione del piano tariffario. A garanzia del pagamento delle tariffe, è sempre ammessa la possibilità che le convenzioni con i fruitori degli impianti, prevedano forme di compensazione, da perfezionare comunque secondo le regole contabili vigenti nel tempo, in occasione dell'erogazione di contributi annuali per la promozione e diffusione dello sport.
6. Il regolare pagamento delle tariffe stabilite è sempre condizione essenziale per l'ottenimento della concessione in uso delle strutture e deve essere perfezionata, di regola, anticipatamente, salvo diversa disposizione.
7. La Giunta Comunale potrà concedere gratuitamente l'uso degli impianti, qualora la manifestazione sportiva rivesta carattere di eccezionalità, di rilevanza nazionale od internazionale, con forte ricaduta di immagine e di pubblicità sul Comune.
8. Per gli impianti sportivi di rilevanza economica, la misura delle tariffe sarà quella risultante dagli atti della gara per l'affidamento in concessione del servizio.

Art. 38

Uso gratuito per uso Scolastico

1. L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle Scuole di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa le attività svolte per la preparazione e lo svolgimento dei Giochi Sportivi Studenteschi.
2. Essi saranno però responsabili di eventuali danni arrecati durante l'utilizzo degli impianti.

Art. 39

Contenzioso

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra il Comune il concessionario o il gestore degli impianti sportivi, risultati vani i tentativi di accordo fra le parti, sarà devoluta al Foro di Sassari in applicazione degli artt. 1341 e 1342 del c.c..

Art. 40

Rilascio copie

Il rilascio di copia del presente Regolamento può essere richiesto da ogni cittadino e da rappresentanti degli Enti, Istituzioni e Associazioni, in osservanza di quanto disposto dalla Legge 241/90.

Art. 41

Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso

Il Comune di Nulvi, il concessionario o il gestore degli impianti sportivi non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.

Art. 42

Disposizioni finali

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l'Amministrazione Comunale, attenendosi alle disposizioni di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il Regolamento stesso dandone comunicazione agli organismi interessati.

Art. 43

Abrogazioni ed entrata in vigore

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari ed in provvedimenti che risultano incompatibili o in contrasto con lo stesso. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale, attenendosi alle disposizioni di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il Regolamento stesso dandone comunicazione agli organismi interessati.

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione e dopo 15 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.